

## **SISTEMA INTERNO WHISTLEBLOWING ISTITUITO DA AUDITEL**

Auditel ha adottato un processo di ricezione e gestione delle segnalazioni, che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 della Società, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 in materia di *Whistleblowing*, consultabile al seguente *link*: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24!vig=2023-03-28>

Nella presente Sezione vengono riportate le informazioni sui canali istituiti da Auditel, sulle procedure e sui presupposti, soggettivi e oggettivi, per effettuare le segnalazioni, nonché un'illustrazione di massima delle principali misure di tutela e protezione previste dalla citata normativa.

### **CHI PUÒ SEGNALARE?**

Possano effettuare una segnalazione:

- i lavoratori subordinati di Auditel, con contratto sia a tempo indeterminato che determinato;
- i lavoratori autonomi che prestano la propria attività professionale presso/in favore di Auditel;
- i liberi professionisti e i consulenti esterni, che prestano la propria attività presso/in favore di Auditel;
- i tirocinanti retribuiti e non, che prestano la propria attività presso/in favore di Auditel;
- i fornitori che forniscono beni o servizi ovvero realizzano opere in favore della Società e i loro dipendenti e collaboratori;
- i soci, le persone che rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Auditel.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche: i) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; ii) durante il periodo di prova; iii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede.

### **COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?**

Le segnalazioni devono avere ad oggetto la rappresentazione di comportamenti, atti od omissioni consistenti in una delle violazioni di seguito specificate, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo-professionale. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche dimensionali, dell'oggetto sociale e del *business* della Società, **possono essere oggetto di segnalazione** da parte dei soggetti legittimati:

- 1. le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001**, ossia: le fattispecie concrete che integrano gli estremi, anche nella forma del tentativo, di uno o più dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, tipizzati agli artt. 24 e ss. del Decreto 231;
- 2. le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** adottato da Auditel e di tutte le sue componenti.

Possano costituire oggetto di segnalazione le informazioni relative ad una delle predette violazioni che non siano state ancora commesse, ma che il segnalante ritiene ragionevolmente potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti e dimostrabili, nonché le informazioni relative a condotte volte ad occultare violazioni di tal natura già commesse.

Per espressa previsione legislativa non possono, invece, costituire oggetto di segnalazione procedibile e ammissibile: i) le contestazioni, le rivendicazioni e le richieste legate a un interesse personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero ai rapporti con i superiori gerarchici; ii) le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'Allegato alla Direttiva europea, seppur non indicati nella parte II dell'Allegato al predetto D.Lgs. n. 24; iii) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

La Società ammette la ricezione di segnalazioni in forma anonima (vale a dire: le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità personale del segnalante) a condizione che le stesse siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni relativi a contesti e circostanze ben determinati.

È necessario che qualsiasi segnalazione venga presentata a tutela dell'integrità della Società ovvero dell'interesse pubblico, abbia ad oggetto fatti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nello specifico contesto lavorativo o professionale connesso alla Società e sia il più possibile circostanziata nel suo contenuto rappresentativo e, quindi, verificabile<sup>1</sup>. Di conseguenza, sono da ritenersi escluse dalle informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico e le informazioni acquisite soltanto sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

### **COME SEGNALARE?**

I canali implementati da Auditel consentono al segnalante di trasmettere la segnalazione attraverso modalità tra loro alternative. In particolare, il segnalante può effettuare la segnalazione:

- **in forma scritta attraverso la piattaforma informatica "MyGovernance" accessibile per il tramite del seguente link:** <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Auditel>

Una volta registrato sulla piattaforma (utilizzando esclusivamente un indirizzo di posta elettronica e dispositivi informatici personali), il whistleblower, accedendo alla propria area riservata con le credenziali univoche di accesso ricevute a seguito della registrazione, genera la segnalazione scritta compilando i vari moduli presenti, che consentono anche di allegare eventuali documenti ritenuti utili per una migliore rappresentazione dei fatti. Successivamente il segnalante, sempre accedendo alla propria area personale, può consultare lo stato della gestione della segnalazione, nonché interagire con l'organo gestore mediante l'invio/ricezione di messaggi e documenti.

La piattaforma consente al whistleblower di effettuare la segnalazione anche in forma anonima attivando l'apposita modalità "*segnalazione anonima*". Al riguardo, si ribadisce la necessità che la segnalazione sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari, affinché la stessa possa essere ritenuta ammissibile.

- **oppure in forma orale attraverso la registrazione di un messaggio vocale sulla piattaforma informatica "MyGovernance"** (per il cui accesso si veda sopra) che mette a disposizione un dispositivo registratore attraverso il quale il segnalante può rilasciare il messaggio; il sistema consente di modificare la voce del segnalante, così da renderla non riconoscibile, conserva e storicizza la traccia audio.  
Trovano applicazione le funzionalità della piattaforma descritte al superiore punto.
- o in forma orale attraverso un **incontro diretto con l'organo gestore richiesto dal segnalante**, anche attraverso la piattaforma informatica, che viene fissato entro un termine ragionevole. L'audizione del segnalante viene svolta in un luogo sicuro e con modalità tali da garantirne la riservatezza. L'incontro, previo consenso del segnalante, viene

---

<sup>1</sup> A tal fine, si ritiene fondamentale che la segnalazione presenti un livello sufficiente di determinatezza, funzionale alla valutazione della veridicità/fondatezza dei fatti dedotti nella comunicazione, e che includa:

- una descrizione il più possibile dettagliata degli eventi/fatti verificatisi e delle modalità con cui il segnalante ne è venuto a conoscenza;

- la data e il luogo in cui l'evento/fatto è accaduto e, più in generale, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- i nominativi e il ruolo delle persone coinvolte o, comunque, gli elementi che possano consentirne l'identificazione, ove tali elementi siano conosciuti dal segnalante;
- i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione, ove tali elementi siano conosciuti dal segnalante;
- il riferimento ad eventuali documenti che possano confermare/riscontrare la fondatezza dei fatti riportati e l'eventuale produzione degli stessi, ove disponibili, essendo, infatti, raccomandabile produrre con la segnalazione documentazione che possa fornire elementi di riscontro dei fatti "denunciati", oltre che l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi;
- gli elementi identificativi del segnalante (e.g. generalità e dati di contatto), fatto salvo quanto detto per le segnalazioni in forma anonima;
- l'eventuale presenza di uno o più facilitatori che assistano il segnalante nel processo di segnalazione e che operino all'interno del suo medesimo contesto lavorativo-professionale.

documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto; diversamente, viene resocontato con un verbale redatto dal gestore e sottoscritto dal segnalante per conferma della correttezza del suo contenuto, che sarà debitamente conservato dal gestore.

### **L'ORGANO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI**

Il soggetto destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza (OdV) di Auditel nominato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, che è tenuto, fra le altre cose, a:

- rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- interloquire con il segnalante e richiedere a quest'ultimo integrazioni, laddove necessario;
- dare diligente séguito alle segnalazioni ricevute, ponendo in essere le più opportune attività istruttorie al fine di valutare la fondatezza dei fatti segnalati, dopo aver valutato la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'effettuazione della segnalazione (verifica preliminare di procedibilità e di ammissibilità);
- fornire riscontro ad ogni singola segnalazione entro 3 mesi dall'emissione dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- provvedere alla conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni secondo le modalità e i termini specificamente previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023.

Non compete all'OdV, nella sua qualità di gestore delle segnalazioni, accertare le responsabilità individuali ovvero svolgere controlli di legittimità o di merito sugli atti e provvedimenti adottati dalla Società, oggetto di segnalazione.

Nell'eventualità in cui l'OdV versi in conflitto di interessi, esso è tenuto ad astenersi e la segnalazione viene gestita dal Presidente del Collegio Sindacale di Auditel; ne è data notizia al segnalante.

### **LE TUTELE**

Auditel tutela e garantisce la **riservatezza** sul contenuto di ogni singola segnalazione e sulla relativa documentazione, sull'identità del segnalante, delle persone coinvolte o, comunque, menzionate nella segnalazione, a partire dalla ricezione della segnalazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione (inclusa la documentazione allegata), da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare séguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Ogni comunicazione inerente l'esistenza e il contenuto di una segnalazione avviene in stretta osservanza del principio del "need to know" e le informazioni sulle violazioni non vengono utilizzate oltre quanto necessario per dare séguito alle stesse.

È vietata ogni forma, diretta o indiretta, di provvedimenti, atti e comportamenti ritorsivi o discriminatori, anche solo tentati o minacciati, nei confronti del segnalante in ragione della segnalazione: il c.d. **divieto di ritorsione**. Pertanto, qualsiasi atto ritorsivo nei confronti del segnalante è da considerarsi nullo.

Le misure di tutela e protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 (a cui si rimanda) trovano applicazione – anche in caso di segnalazione anonima, se il segnalante venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni – al ricorrere dei seguenti presupposti:

1. al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (sulla base di una convinzione ragionevole fondata sulle circostanze del caso concreto e sulle informazioni disponibili all'atto della segnalazione) e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina *Whistleblowing*;
2. la segnalazione è stata effettuata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023.

Non rilevano i motivi che hanno indotto la persona a segnalare.

Al contrario, le tutele non si applicano qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Tali ipotesi sono, altresì, fonte di responsabilità disciplinare.

Le misure di protezione e tutela previste per il *whistleblower*, con talune eccezioni, si applicano anche nei confronti delle seguenti figure:

- i facilitatori, ovverosia: le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo ovvero di parentela entro il quarto grado;
- gli enti di proprietà della persona segnalante (in via esclusiva o maggioritaria) o per i quali questi lavora;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante appartenenti al medesimo contesto lavorativo della stessa e che intrattengono con detta persona un rapporto abituale e corrente.

Il *whistleblower* o altro soggetto tutelato dalla normativa che ritenga di essere sottoposto a comportamenti ritorsivi per il fatto di aver effettuato una segnalazione può comunicarlo all'ANAC, attraverso le procedure e gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità sul proprio sito *web* istituzionale: [www.anticorruzione.it/-/whistleblowing](http://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing)

### **IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e del D.Lgs. n. 51/2018, oltre che degli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 24/2023, e da soggetti espressamente autorizzati.